

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA E20 S.R.L. ALL'UTILIZZO DI VILLA CAFFO NEI GIORNI 16 E 17 SETTEMBRE 2011 PER RECUPERO SERATE NON GODUTE CAUSA MALTEMPO.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **QUINDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle **ore 18.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “		*

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo.**

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA E20 S.R.L. ALL'UTILIZZO DI VILLA CAFFO NEI GIORNI 16 E 17 SETTEMBRE 2011 PER RECUPERO SERATE NON GODUTE CAUSA MALTEMPO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il giorno 12/09/2011 la Ditta E20 ha chiesto al Comune di Rossano Veneto di prorogare la chiusura dell'iniziativa "Giardino Estivo" portandola dal 10 settembre al 17 settembre con possibilità di recupero delle serate non godute per pioggia nel mese di Luglio nei giorni 16 e 17 settembre;
- che la richiesta di proroga della durata della convenzione non è logicamente e tecnicamente assentibile in quanto proposta a rapporto oramai scaduto;
- che residua comunque il problema di un possibile recupero delle serate non godute anche a convenzione ormai scaduta, posto che una risposta negativa assume un rilievo meramente formale;

PRESO ATTO delle note allegate, rispettivamente dell'Avvocato della ditta E20 e del legale dell'ente Primo Michielan e ritenuto opportuno non giungere al contenzioso con la ditta E20, dall'esito incerto, autorizzando la stessa ad usufruire del "Giardino Estivo" anche nelle serate del 16 e 17 Settembre 2011;

RITENUTO che le tesi delle parti sull'argomento convenzione sono tra loro contrapposte e quella del Comune è ispirata al rigore, fatto opportuno, ma che non può mai giungere al sacrificio delle aspettative createsi nella ditta E20;

RITENUTO che, in ogni caso corrisponde a "buona fede" consentire il recupero delle giornate non godute, come da patti intervenuti, anche dopo la scadenza della convenzione;

VALUTATO la competenza della Giunta Comunale in quanto la convenzione è scaduta con il 10/09/2011 e si tratta di autorizzare, per due serate, l'uso di parte della Villa con le modalità di cui alla convenzione in atti Rep n. 1049 del 03/05/2011;

Tutto ciò posto per le considerazioni sopra espresse e in ragione dei pareri dei legali allegati

Delibera

1 – di autorizzare l'utilizzo del parco, del portico, della sala disimpegno adiacente alla cucina, della cucina, della lavanderia, della dependance e dell'ingresso di Villa Caffo, per l'apertura straordinaria del "Giardino Estivo" nei giorni 16 e 17 settembre 2011 come recupero, pur al di fuori del termine di cui alla convenzione succitata, di giornate non lavorate a causa del maltempo nei mesi di Giugno e Luglio 2011;

2 – di precisare che tale autorizzazione sarà pertanto considerata come recupero di serate non lavorate a causa di maltempo e con le modalità di cui alla convenzione succitata, pur a convenzione scaduta;

3 – di precisare inoltre che tale autorizzazione viene regolamentata come da convenzione Rep. gen. 1049 del 03/05/2011 succitata che regolamenta l'utilizzo del giardino estivo;

4 – di dare atto che la presente deliberazione chiude definitivamente i rapporti con la Ditta E20 come da parere degli avvocati;

5 - di dare atto altresì che, come da Art. 17 della convenzione 1049/2011 entro e non oltre il 15.10.2011 dovranno essere rimosse a cura e spese della Ditta E20 srl tutte le attrezzature utilizzate;

6 - di dare atto che il numero di cinque serate di recupero è stato autocertificato e attestato dall'avvocato della ditta E20 Srl nella sua nota. L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche presso l'ufficio SIAE al fine di verificare il rispetto di quanto certificato, con riserva di far applicare le norme di legge in caso di dichiarazione infedele;

7 - infine con evidente intento pedagogico la Giunta Comunale ribadisce il monitoraggio dell'uso degli alcolici.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Serv. Tecnico
F.TO Dott. Paolo ORSO

◆ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Servizio
Contabile
e Gestione delle Entrate
F.TO Rag. Zelia PAN

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione su estesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole e unanime approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma IV del Decreto Legislativo 267/2000.




*Studio Legale
dell'avv. Primo Michielan*

AVV. PRIMO MICHELAN
Patrocinante Magistrature Superiori

AVV. NICOLA BROTTO
AVV. ANDREA MICHELAN
AVV. SIMONE CONFORTIN
AVV. FRANCESCA MICHELAN
AVV. ALESSANDRO MICHELAN

Mogliano Veneto, li 15 settembre 2011



Preg.mo Sig.
**SINDACO del
COMUNE DI ROSSANO V.TO**
P.zza G. Marconi n. 4
36028 ROSSANO VENETO (VI)

Alla c.a. dott. Paolo Orso
Invio a mezzo fax: 0424/84935

**Oggetto: COMUNE DI ROSSANO VENETO / E20 S.R.L.
Convenzione 03.05.2011 - Ns. Rif.: 536/N**

In allegato rimetto quanto mi illustra con sua nota del 14.09.2011 il legale della società E20 s.r.l. in ordine all'interpretazione della clausola di cui all'art. 14, ultimo periodo della convenzione "Villa Caffo" del 03.05.2011.

Entrambe le tesi, sia quella comunale sia quella della società privata, appaiono attendibili.

L'intera questione si riduce se il recupero per maltempo delle serate non utilizzate sia consentito durante il periodo di concessione e quindi entro il 10.09.2011 (art.1) ovvero fino al 15.10.2011, termine massimo entro il quale dovranno essere rimosse tutte le attrezzature utilizzate.

Non essendo la clausola contrattuale in questione precisa sul punto, non può che farsi riferimento alle regole generali d'interpretazione del contratto e quindi all'art. 1371 c.c., secondo cui *"qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo caso, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel*

sensu che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso".

A prescindere, pertanto, dal criterio esposto dal legale di controparte che fa riferimento a quello di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), tuttavia sempre resta l'incertezza sulla clausola contrattuale relativa al tempo di recupero delle serate non utilizzate.

Ora nella fattispecie, da un lato, di fronte a cinque serate "perse" causa maltempo, la società E/20 s.r.l. richiede il recupero di due serate per la chiusura definitiva dell'attività, cioè meno della metà di cui avrebbe il preteso diritto contrattuale.

Dall'altro, le strutture vengono mantenute in essere a totale cura e spese della società privata fino al 15.10.2011, con possibilità di utilizzo da parte del Comune concedente in tutti i giorni che vanno dal 10.09.2011 al termine massimo del 15.10.2011, eccetto che per le giornate del 16 e 17 settembre 2011, richieste in uso per chiusura definitiva del concessionario.


Pertanto contemperando i contrapposti interessi, l'uno del privato ad utilizzare il "giardino estivo" anche per le due serate indicate come recupero per maltempo e l'altro quello del Comune di rispetto del termine di concessione al 10.9.2011 con restituzione del tutto al 15.10.2011 e cioè oltre un mese dopo, ritengo che in applicazione dell'art. 1371 c.c. possa essere giustificato l'accoglimento dell'istanza del privato, senza incorrere in paventati risarcimenti danni conseguenti a domande giudiziali dall'esito incerto.

Ovviamente il termine per la rimozione delle attrezzature (art. 17) non potrà subire postergazioni; mentre con la prossima concessione 2012 dovrà essere chiarita espressamente detta clausola contrattuale ora in discussione.

Cordiali saluti.

All.: c.s.
PM/cc

Avv. Primo Michielan



From: STUDIO LEGALE VIAL DOLCETTA

To: 0415901340

14/09/2011 17:11

#871 P.001/002

Studio Legale Vial Dolcetta & Associati

Avvocati e Consulenti d'impresa

- Fabio Vial *avvocato*
- Andrea Dolcetta *avvocato*
- Riccardo Rusalen *avvocato*

- Norberto Crestani *avvocato*

- Luca Tosato *ragioniere commercialista*
- Andrea Ramonato *ragioniere commercialista*
- Cristian Zanin *dottore commercialista*

- Fabio De Cassan *revisore contabile*
- Luca Iannettone *ragioniere commercialista*

Fonte, li 14 settembre 2011

A mezzo fax (n. 041.5901340)

Preg.mo Sig.
AVV. PRIMO MICHELAN
 via G. Matteotti, n. 20
 31021 **MOGLIANO VENETO (TV)**

Oggetto: E20 S.r.l. - Comune Rossano Veneto: interpretazione convenzione di data 03.05.2011

Egregio Avvocato,


estendo la presente in nome e per conto della mia assistita E20 S.r.l. e faccio seguito al cortese colloquio telefonico per rappresentarTi la legittima aspettativa della mia cliente di poter utilizzare gli spazi e le strutture di Villa Caffo messe a disposizioni con l'epigrafata convenzione per le giornate di venerdì 16 e sabato 17 settembre 2011, secondo l'interpretazione del capitolato della qui allegata convenzione (all. 1) che qui di seguito illustro.

Invero, l'art. 14, ultimo periodo, della succitata convenzione recita: *"solo in caso di maltempo sarà consentito il recupero gratuito delle serate non utilizzate in giorni da definirsi"*.

In questa stagione estiva E20 s.r.l., causa mal tempo, non ho potuto usufruire di Villa Caffo per ben cinque serate. La società da me assistita, tuttavia, prima della chiusura definitiva del locale, ne vorrebbe recuperare due, avvalendosi di questa clausola.

Ad avviso si chi scrive, la locuzione *"da definirsi"* non è preclusiva, né ostativa al fatto che possano essere recuperate anche in un periodo successivo all'intervallo di tempo autorizzato dalla convenzione e ciò è avvalorato da molteplici considerazioni:

- a) atteso che la clausola n. 1) della convenzione prevede che le giornate di venerdì e sabato siano le uniche destinate allo sfruttamento delle strutture e degli spazi di Villa Caffo, una lettura coerente e sistematica del capitolato vorrebbe che i giorni utilizzabili per il recupero debbano ricadere ancora nei giorni di venerdì e di sabato, i quali non potrebbero logicamente individuarsi se non dopo lo scadere del periodo di tempo indicato nella convenzione;
- b) in secondo luogo, posto che è astrattamente possibile che le giornate impedito dal mal tempo, siano proprio le ultime due previste dalla convenzione (ossia il 9 e il 10 settembre), in tal caso l'unico modo concreto e possibile per recuperarle, sarebbe quello di fissarle dopo la scadenza del termine di validità indicato in convenzione: ciò a rafforzare l'interpretazione che la convenzione in sé non preclude il recupero di giornate dopo la scadenza;



FRONTE (TV)
 31010 - Via Gaidole, 28 Int. 13-14
 Tel. 0423.946213
 Fax 0423.946178
 - sede legale -

mail: info@vialdolcetta-associati.it
 P.IVA: 04401320284

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
 36061 - Viale Venezia, n. 22
 Tel. 0424.818082
 Fax 0424.818082

Studio Legale Vial Dolcetta & Associati

Avvocati e Consulenti d'impresa

c) la convenzione, se avesse voluto che le giornate fossero da recuperare all'interno del periodo previsto dalla convenzione stessa, lo avrebbe specificato e dettagliato e, invece, l'utilizzo della locuzione " *da definirsi*" lascia desumere che i giorni individuati per il recupero possano essere individuati anche successivamente alla scadenza del periodo contemplato nella convenzione medesima;

d) infine, a mio avviso, la previsione dell'art. 17 che impone ad E20 S.r.l. di rimuovere le strutture – solo – entro il 15.10.2011, di riflesso, acconsente alla medesima mantenere dette attrezzature sino a tale data: tale previsione non può avere altra funzione se non quella di garantire ad E20 S.r.l. la possibilità di recuperare le giornate non lavorate per il maltempo sino a tale data, ossia sino a un momento successivo allo spirare del termine indicato in convenzione: non avrebbe senso, infatti, prevedere la rimozione delle strutture soltanto dopo un mese e cinque giorni dallo spirare della convenzione stessa.

Questi argomenti, a mio avviso, possono essere favorevolmente valutati affinché sia accolta la legittima aspettativa di E20 S.r.l. di utilizzare le strutture e gli spazi di Villa Caffo per le giornate del 16 e 17 settembre 2011.

In attesa di un riscontro positivo, porgo i migliori saluti.

Avv. Andrea Dolcetta



All: c.s.
AD/ad

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 874 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **22/11/2011** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **22/11/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL
F.TO SPINELLO Dott.ssa Veronica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del **3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB